



**REGOLAMENTO PER
LA DISCIPLINA
DEL COMMERCIO
SULLE AREE
PUBBLICHE**

(Legge Regionale 3 Febbraio 2003, n. 10 – Articolo 10)

Approvato con delibera del Consiglio Comunale nr 48 del 26/04/2004

Titolo 1 Norme generali

Articolo 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività commerciale sulle aree pubbliche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10, comma 4 della Legge Regionale del 4 Febbraio 2003 n° 10 dal titolo «Norme per la disciplina del commercio su aree pubbliche».
2. Il regolamento, che fa parte integrante del Piano per il Commercio sulle aree pubbliche, viene approvato dal Consiglio Comunale, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale e quelle dei consumatori iscritte nell'elenco di cui all'articolo 3 della Legge Regionale 12 Gennaio 2000, n. 1 «Norme per la tutela e la difesa dei consumatori e degli utenti».
3. Il regolamento ha la stessa validità del piano e può essere aggiornato con le stesse modalità previste per l'approvazione.
4. Il presente regolamento non si applica agli imprenditori agricoli che esercitano, sulle aree pubbliche, la vendita dei propri prodotti ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57) salvo che per le disposizioni relative alla concessione dei posteggi nonché per la sostituzione nell'esercizio dell'attività di vendita di cui all'articolo 7, comma 7 della Legge Regionale 4 febbraio 2003 n. 10.

Articolo 2 - Definizioni

1. Per **commercio sulle aree pubbliche** si intendono le attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree di proprietà pubblica, comprese quelle del demanio marittimo, o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte.
2. Per **aree pubbliche** si intendono le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio, ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico.
3. **Per piano** si intende il piano comunale del commercio su aree pubbliche di cui all'articolo 10 della Legge Regionale n. 10 del 04 Febbraio 2003.
4. Per **mercato** si intende uno specifico ambito di area di cui ai precedenti commi 1 e 2, articolata in più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività commerciale, nei giorni stabiliti dal piano, per l'offerta integrata di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande.
5. Per **mercato straordinario** si intende l'edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti, senza riassegnazione di posteggi

6. Per **posteggio nel mercato e posteggio fuori mercato** si intende la parte di area di cui ai precedenti commi 1 e 2 che viene data in concessione agli operatori.
7. Per **fiera** si intende la manifestazione commerciale caratterizzata dall'afflusso di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività.
8. Per **fiera promozionale** si intende la manifestazione commerciale indetta al fine di promuovere o valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, nonché attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive. A tali manifestazioni partecipano gli operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche e possono partecipare anche gli imprenditori individuali o le società di persone iscritte nel registro delle imprese. Tali manifestazione possono essere riservate ai piccoli imprenditori agricoli e agli artigiani nonché ai produttori agricoli non professionali, secondo modalità e criteri stabiliti dal comune, nel rispetto delle norme igienico sanitarie e delle norme che disciplinano la somministrazione degli alimenti.
9. Per **autorizzazione all'esercizio itinerante del commercio su aree pubbliche** si intende l'atto autorizzatorio rilasciato dal comune di residenza o dal comune in cui ha sede legale la società di persone.
10. Per **autorizzazione e contestuale concessione decennale di posteggio** si intende l'atto rilasciato dal Comune sede di posteggio che consente l'utilizzo dello stesso in un mercato, fuori mercato o in una fiera e che viene tacitamente rinnovato alla scadenza.
11. Per **concessione temporanea** si intende l'atto comunale che consente l'utilizzo di un posteggio nell'ambito di altre manifestazioni commerciali rispetto a quelle di cui al comma precedente.
12. Per **presenze in un mercato** si intende il numero delle volte che l'operatore si è presentato nel mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale purché ciò non dipenda da sua rinuncia.
13. Per **presenze effettive in una fiera** si intende il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale fiera.
14. Per **miglioria** si intende la possibilità, per un operatore con concessione di posteggio in una fiera o in un mercato, di trasferirsi in un altro purché non assegnato.
15. Per **scambio** si intende la possibilità fra due operatori concessionari di posteggio in una fiera o in un mercato, di scambiarsi il posteggio.
16. Per **posteggio riservato** si intende il posteggio individuato per produttori agricoli e soggetti portatori di handicap.
17. Per **spunta** si intende l'operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede all'assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati agli operatori presenti.
18. Per **spuntista**, si intende l'operatore che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato.

Articolo 3 – Finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento, in applicazione del Piano di cui all'articolo 10 della L. R. 10/2003, in materia di commercio su aree pubbliche, persegue le seguenti finalità:
 - a) la riqualificazione e lo sviluppo di commercio su aree pubbliche, attraverso l'adozione di dettagliate norme al fine di migliorare le condizioni di lavoro degli operatori e le possibilità di acquisto dei consumatori.;
 - b) la trasparenza del mercato, la libera concorrenza, la libertà d'impresa e la libera circolazione delle merci;
 - c) la tutela del consumatore, con particolare riferimento all'informazione, alla possibilità di approvvigionamento, al servizio di prossimità, all'assortimento e alla sicurezza dei prodotti;
 - d) l'efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo della rete distributiva, nonché l'evoluzione dell'offerta, anche al fine del contenimento dei prezzi;
 - e) la valorizzazione e la salvaguardia del servizio commerciale nelle aree urbane, rurali, montane, insulari;
 - f) la tutela attiva e l'ammodernamento delle aree mercatali anche attraverso forme di collaborazione fra soggetti pubblici e privati.
 - g) il pluralismo e l'equilibrio tra le diverse tipologie delle strutture distributive e le diverse forme di vendita.

Articolo 4 - Criteri generali di indirizzo

Gli indirizzi generali per l'insediamento e l'esercizio delle attività di commercio su aree pubbliche perseguono i seguenti obiettivi:

- a) valorizzare la funzione del commercio su aree pubbliche al fine della riqualificazione del tessuto urbano, in particolare per quanto riguarda le aree degradate;
- b) favorire gli insediamenti commerciali su aree pubbliche destinati al miglioramento delle condizioni di esercizio delle piccole e medie imprese già operanti sul territorio interessato, anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali reali e con facoltà di provvedere a tale fine forme di incentivazione;
- c) assicurare il rispetto del principio della libera concorrenza, favorendo l'equilibrato sviluppo delle diverse tipologie distributive;
- d) riqualificare i centri storici anche attraverso la localizzazione e il mantenimento di attività su aree pubbliche nel rispetto delle caratteristiche morfologiche degli insediamenti e dei vincoli relativi alla tutela del patrimonio artistico e ambientale.
- e) Favorire la realizzazione di una rete distributiva che, in collegamento con le altre funzioni di servizio, assicuri la migliore produttività del sistema e la qualità dei servizi da rendere al consumatore;
- f) Assicurare un sistema di partecipazione e d'osservazione sulle condizioni del commercio su aree pubbliche e sulla rispondenza di queste attività alle esigenze dei consumatori e del territorio, attraverso la costituzione di un apposito osservatorio e di una commissione consultiva.

2. I criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore del commercio su aree pubbliche devono indicare:
 - a) Le aree destinate agli insediamenti commerciali su aree pubbliche ed, in particolare, dei mercati e delle fiere, prevedendo la presenza di attrezzature specifiche per le esigenze di vendita e di manipolazione delle merci da parte degli operatori, una adeguata accessibilità ed una buona dotazione di parcheggi per i visitatori;
 - b) I limiti ai quali sono sottoposte le attività di commercio su aree pubbliche in relazione alla tutela dei beni artistici, culturali e ambientali, nonché all'arredo urbano e, in particolare, nei centri storici e nelle località di particolare interesse artistico e naturale;
 - c) I vincoli di natura urbanistica ed in particolare quelli inerenti la disponibilità di spazi pubblici o di uso pubblico e le quantità minime di spazi per parcheggi, relativi alle diverse tipologie di vendita su aree pubbliche;
 - d) La correlazione tra programmi di riqualificazione di strade e piazze e l'adeguamento degli spazi da destinare al commercio su aree pubbliche, in relazione alle esigenze infrastrutturali e di tipo igienico-sanitario, eventualmente prevedendone la contestualità.

Articolo 5 - Osservatorio e commissione consultiva

1. Il comune, al fine di coordinare le diverse attività di vendita su aree pubbliche e per una costante valutazione delle esigenze e di osservazione dei risultati potrà essere nominata, dalla giunta Municipale, una commissione consultiva costituita, oltre che dalle rappresentanze degli operatori del commercio su aree pubbliche e del Comune, dai rappresentanti delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio. Tra i compiti della commissione vi sono, inoltre:
 - la concertazione degli orari di svolgimento delle attività di commercio su aree pubbliche;
 - la definizione e la valutazione di proposte relative all'organizzazione, nelle aree dei mercati e delle fiere: della viabilità; dell'arredo urbano; delle manifestazioni.

Articolo 6 - Compiti degli uffici comunali

1. La regolamentazione e il controllo delle attività di commercio su aree pubbliche, nelle diverse forme indicate nei successivi titoli, spetta all'Amministrazione Comunale che la esercita attraverso i propri uffici assicurando l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e di vigilanza.
2. A tale scopo i diversi uffici hanno facoltà di emanare ordini di servizio in ottemperanza alle norme vigenti, agli indirizzi dell'amministrazione comunale o in virtù delle funzioni ad essi direttamente attribuite, allo scopo di garantire il regolare svolgimento delle attività di mercato.

3. I commercianti su aree pubbliche potranno presentare istanze e osservazioni, in forma scritta e senza ulteriori formalità, al Dirigente del Settore interessato e/o a quello del Corpo della Polizia Municipale per motivi inerenti le rispettive competenze in materia di commercio su aree pubbliche.
4. Il Comune può affidare la gestione dei servizi relativi al funzionamento dei mercati e delle fiere nei modi di cui all'articolo 4, della L. R. 10/2003.

Articolo 7 – Esercizio dell'attività e titoli autorizzativi

1. Il commercio sulle aree pubbliche può essere svolto:
 - su posteggi dati in concessione per dieci anni;
 - in forma itinerante, nel rispetto delle modalità e dei limiti di cui al presente regolamento.
2. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 è soggetto ad apposita autorizzazione amministrativa ed è svolto da persone fisiche o società di persone in possesso dei requisiti soggettivi, morali e professionali previsti all'articolo 5 della Legge Regionale 4 Febbraio 2003 n. 10
3. Nel territorio comunale è consentito l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche ai soggetti autorizzati in altri comuni della Regione Toscana, nelle altre regioni italiane o nei paese dell'unione europea alle stesse condizioni previste per gli operatori residenti nel comune.
4. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione dei medesimi se il titolare risulta in possesso dei requisiti prescritti per l'una e l'altra attività. L'abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo autorizzatorio.

Articolo 8 – Autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante

1. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di commercio sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante è rilasciata dal comune nel quale il richiedente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale, se società. L'autorizzazione di cui al presente comma abilita all'esercizio dell'attività in forma itinerante su tutto il territorio nazionale ed alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago.
L'autorizzazione abilita anche all'esercizio dell'attività nelle fiere nonché nei posteggi dei mercati occasionalmente liberi nell'ambito del territorio nazionale.
2. Ad un stesso soggetto non può essere rilasciata più di un'autorizzazione di cui al comma precedente, fatta salva la facoltà di subentrare in autorizzazioni esistenti.
3. La domanda di rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante si intende accolta qualora il comune non comunichi,

mediante lettera raccomandata, all'interessato il provvedimento di diniego entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda.

4. L'autorizzazione può essere negata solo con un atto motivato del comune quando manchi alcuno dei requisiti previsti dall'articolo 5 della Legge Regionale 4 Febbraio 2003 n° 10.
5. Nel caso di cambiamento di residenza del titolare dell'autorizzazione il comune che ha rilasciato l'autorizzazione stessa provvede, entro trenta giorni dalla richiesta dell'interessato, a trasmettere la relativa documentazione al comune di nuova residenza.

Articolo 9 – Autorizzazione e concessione decennale di posteggio

1. L'autorizzazione e la concessione decennale di posteggio nel mercato sono rilasciate dal comune dove ha sede il posteggio. L'autorizzazione abilita, nell'ambito del territorio regionale, anche all'esercizio in forma itinerante e nei posteggi occasionalmente liberi nonché alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale.
2. Le autorizzazioni e le concessioni decennali di posteggio nei mercati e nelle fiere sono rilasciate contestualmente. Per ogni soggetto richiedente possono essere rilasciati fino al massimo di due posteggi nello stesso mercato o fiera.
3. Nel caso di svolgimento di una fiera il comune ammette la partecipazione solo di operatori già in possesso dell'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche.
4. Al fine del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche e della concessione decennale di posteggio nei mercati e nelle fiere di cui all'articolo 7, commi 1 e 6 della legge, il comune predispone appositi bandi con l'indicazione del numero e delle caratteristiche delle aree da assegnare in concessione. I bandi di cui al presente comma devono pervenire, entro il 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre di ogni anno, alla redazione del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana che provvede alla pubblicazione.
5. Prima della pubblicazione del Bando Comunale si dovrà procedere alla predisposizione di un bando, riservato agli operatori del mercato già concessionari di posteggio, per le miglorie, che verranno assegnate sulla base delle priorità stabilite per l'assegnazione in concessione decennale dei posteggi. Il bando dovrà contenere le modalità per la presentazione delle domande di migloria.
6. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione e della concessione decennale di posteggio nei mercati e nelle fiere è presentata al comune dove ha sede il posteggio a partire dal ventesimo e fino al quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del bando comunale nel Bollettino Ufficiale Della Regione Toscana.
7. Il comune redige la graduatoria entro sessanta giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle domande.
8. Il bando contiene:

- l'elenco dei posteggi da assegnare, con la localizzazione e le caratteristiche di ciascun posteggio e l'eventuale specificazione che trattasi di un mercato o una fiera di nuova istituzione;
 - l'elenco dei posteggi riservati, ai sensi dell'art. 8 della Legge;
 - l'eventuale indicazioni delle specializzazioni merceologiche o delle limitazioni alla vendita di prodotti particolari relativamente all'intero mercato, l'intera fiera o singoli posteggi;
 - il termine entro il quale il comune redige la graduatoria, che non può comunque superare sessanta giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle domande;
 - i criteri per la presentazione di eventuali osservazioni da parte degli operatori interessati.
9. il Comune, esaminate le domande pervenute, rilascia la concessione decennale del posteggio e la contestuale autorizzazione per i mercati e per le fiere sulla base di una graduatoria formulata tenendo conto dei seguenti criteri di priorità:
- maggiore anzianità di presenze maturate dal soggetto richiedente nell'ambito del mercato o di presenze effettive nell'ambito della fiera;
 - anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel registro delle imprese quale operatore su area pubblica. In caso di successione si tiene conte dell'iscrizione al registro imprese del de cuius.
 - ordine cronologico di presentazione delle domande, riferito alla data di spedizione della domanda.
10. Qualora il Consiglio Comunale, con apposita e motivata deliberazione, disponga di non procedere, alla scadenza, al rinnovo della concessione decennale dei posteggi nei mercati e nelle fiere, almeno sei mesi prima della scadenza, deve dare preavviso al titolare della concessione. In caso contrario, la concessione stessa si intende tacitamente rinnovata per ulteriori 10 anni e l'Amministrazione Comunale provvederà a richiedere all'operatore la documentazione necessaria al rinnovo.

Articolo 10 – Criteri per l'individuazione di nuovi mercati e/o fiere e per la riqualificazione dei mercati e fiere esistenti.

1. Ai fini dell'individuazione delle aree da destinarsi a nuovi mercati, nuove fiere, nuove fiere promozionali e nuove posteggi per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche, il comune tiene conto:
- a) delle esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale;
 - b) delle compatibilità rispetto alle esigenze di carattere igienico-sanitario;
 - c) delle dotazioni di opere di urbanizzazione primaria e dei necessari servizi pubblici.

2. Qualora uno o più soggetti mettano a disposizione del comune un'area privata per l'esercizio dell'attività di cui all'articolo 6 comma 3 lettera a) della legge , essa può essere inserita tra le aree destinate all'esercizio dell'attività stessa. I predetti soggetti avranno priorità nell'assegnazione dei posteggi.
3. Ai fini della tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale, il comune, sentite le organizzazioni di categoria del commercio su aree pubbliche maggiormente rappresentative a livello regionale e le associazioni dei consumatori iscritte nell'elenco di cui all'articolo 3 della L.R. 1/2000, può provvedere allo spostamento di un mercato o di una fiera, assegnando agli operatori interessati un termine di almeno un anno per il definitivo trasferimento nelle nuove aree e relativi posteggi, fatta salva la facoltà di prevedere termini diversi a seguito di specifici accordi.
4. Per motivi di pubblico interesse, di ordine pubblico e sicurezza o di igiene e sanità pubblica resta salva la facoltà del comune di trasferire o modificare l'assetto del mercato, posteggi fuori mercato, fiere. Al riguardo il comune consultata le organizzazioni di categoria e le associazioni di cui comma 3 e definisce congrui termini per le nuove collocazioni.
5. Ogni area pubblica destinata all'esercizio del commercio su posteggio è dotata dei necessari servizi igienico-sanitari in misura proporzionale al numero dei posteggi.

Articolo 11 – Assenza del titolare

1. In caso di assenza del titolare o dei soci, ai sensi dell'articolo 7, comma 7 della Legge Regionale n. 10/2003, l'esercizio dell'attività è consentita esclusivamente ai dipendenti e ai collaboratori familiari (art. 230 bis del C. C.).
2. Tali condizioni devono risultare da dichiarazione redatta in conformità con gli articoli 46 e seguenti del d.lgs. 28 dicembre 2000 n. 445(Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa) attestante sia la natura del rapporto con l'azienda titolare, sia il possesso dei requisiti morali e professionali richiesti per l'esercizio dell'attività.
3. Tale dichiarazione deve essere esibita su richiesta dei soggetti incaricati dal comune per l'attività di vigilanza e controllo.

Articolo 12 – Reintestazione dell'autorizzazione e della concessione di posteggio

1. L'autorizzazione e la concessione di posteggio di cui all'art. 8, nonché l'autorizzazione di cui all'art. 9, sono reintestate a seguito di morte del titolare, di cessione o di affidamento in gestione dell'attività

commerciale ad altro soggetto in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività.

2. La domanda di reintestazione, corredata da dichiarazione redatta in conformità alle disposizioni contenute nel D.lgs 445/2000 attestante il possesso dei requisiti previsti, è presentata al comune, a pena di decadenza, entro un anno dalla morte del titolare o entro novanta giorni dall'atto di cessione o affidamento in gestione dell'attività.
3. L'autorizzazione e la concessione di cui al comma 1 sono reintestate, nel caso di morte del titolare, all'erede o agli eredi che ne facciano domanda, purché abbiano nominato, con la maggioranza indicata nell'articolo 1105 del codice civile, un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con i terzi, ovvero abbiano costituito una società di persone. In ogni caso l'erede o il rappresentante degli eredi, o i rappresentanti legali della società devono essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 della Legge Regionale 4 Febbraio 2003 n. 10. Gli eredi anche non in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 comma 4 della Legge Regionale 4 Febbraio 2003 n. 10 hanno facoltà di continuare l'attività fino alla reintestazione dell'autorizzazione e della concessione, dandone comunicazione al comune.
4. Nel caso di morte del titolare, qualora l'erede non sia in possesso dei requisiti per lo svolgimento dell'attività o non intenda continuarla, l'erede ha facoltà, entro dodici mesi dalla data del decesso, di cedere l'azienda ad altro soggetto in possesso degli stessi requisiti. La domanda di reintestazione, corredata da dichiarazione resa in conformità alle disposizioni contenute nel d.lgs 445/2000 attestante il possesso dei requisiti previsti, è presentata, dal cessionario, al comune, a pena di decadenza, entro novanta giorni dall'atto di cessione dell'attività.
5. La reintestazione dell'autorizzazione è effettuata dal comune sede del posteggio. Per gli operatori itineranti l'autorizzazione è reintestata dal comune di residenza dell'operatore subentrante.
6. Il reintestataro dell'autorizzazione acquisisce i titoli di priorità, in termini di presenze, maturati dall'autorizzazione del precedente titolare. Le presenze non possono essere cumulate a quelle precedentemente possedute o acquisite con altre autorizzazioni di qualsiasi tipologia, né trasferite su autorizzazioni già nella disponibilità dell'operatore.
7. Nel caso di morte del titolare, cessione o affidamento in gestione dell'attività, il subingresso nell'autorizzazione e nella concessione rilasciate per un posteggio riservato è consentito esclusivamente a favore di altro soggetto in possesso degli stessi requisiti.
8. Il termine di conclusione del procedimento di reintestazione delle autorizzazioni e/o concessioni è stabilito in 90 giorni dalla data di presentazione della domanda regolare e completa da parte del subentrante. Nel caso in cui la domanda presentata sia incompleta, l'ufficio competente, provvede a richiedere le dichiarazioni o i documenti mancanti. Questi, dovranno essere consegnati nel termine di trenta giorni dalla data in cui sia pervenuta formale richiesta, in difetto si provvederà all'archiviazione dell'intera pratica.

9. Il subentrante, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 5 D. D.Lgs. 114/98 e che abbia presentato al comune, nei termini stabiliti, apposita domanda, potrà comunque esercitare l'attività del dante causa nelle more della formale reintestazione dell'autorizzazione, esibendo agli organi di vigilanza copia della domanda stessa e della relativa ricevuta, nonché del titolo che legittima il subentro, fermo restando l'obbligo della ostensibilità dell'atto definitivo una volta che sia stato ritirato dall'operatore o entro trenta giorni dalla data in cui sia stato invitato al ritiro.

Articolo 13 – Assegnazione dei posteggi fuori mercato, dei posteggi nelle fiere promozionali e rilascio delle concessioni temporanee

1. Al fine dell'assegnazione dei posteggi fuori mercato e dei posteggi nelle fiere promozionali il comune, sentite le organizzazioni di categoria del commercio su aree pubbliche e le associazioni dei consumatori iscritte nell'elenco di cui all'articolo 3 della Legge Regionale 12 Gennaio 2000 n. 1 (norme per la tutela e la difesa dei consumatori e degli utenti), indice appositi bandi dandone idonea pubblicità.
2. Il comune rilascia agli operatori su aree pubbliche la concessione di posteggio limitata al periodo di svolgimento della fiera promozionale nel rispetto dei criteri di cui al comma 5 del presente articolo.
3. I posteggi riservati ai soggetti non esercenti il commercio su aree pubbliche nelle fiere promozionali non superano il 50% dei posteggi da assegnare.
4. Concessioni temporanee per l'esercizio di vendita su aree pubbliche possono essere rilasciate dal comune esclusivamente nell'ambito di manifestazioni commerciali a carattere straordinario al fine di:
 - a) favorire iniziative tese alla promozione del territorio o alla valorizzazione di determinate specializzazioni merceologiche;
 - b) promuovere l'integrazione tra operatori comunitari ed extracomunitari;
 - c) favorire la conoscenza delle produzioni etniche e lo sviluppo del commercio equo e solidale;
valorizzare iniziative di animazione, culturali e sportive.
5. Per il rilascio delle concessioni temporanee di posteggio, il numero dei posteggi da destinarsi all'esercizio delle attività, le categorie merceologiche ammesse, i requisiti dei soggetti partecipanti, i criteri di priorità ed i termini per la presentazione delle domande, sono stabiliti dal Sindaco compatibilmente con le esigenze di viabilità, traffico ed ogni altro interesse pubblico, anche sulla base della presentazione di progetti da parte di soggetti terzi o del comune.
6. La concessione temporanea è valida per il periodo previsto nell'atto di autorizzazione.

Articolo 14 – Assegnazione dei posteggi riservati

1. Il rilascio dell'autorizzazione e della contestuale concessione decennale di posteggio ai soggetti seguenti di cui alla legge regionale 26 Aprile 1993 n. 27 (Agevolazioni per la creazione di nuove imprese a sostegno dell'imprenditoria giovanile); ai soggetti portatori di handicap di cui alla legge 5 Febbraio 1992 n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate); agli imprenditori agricoli di cui al decreto legislativo 18 Maggio 2001 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 Marzo 2001 n. 57) è disciplinato dal comune nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui all'articolo 9 del presente regolamento.
2. I soggetti di cui alla legge regionale 27/93, che hanno ottenuto un posteggio riservato, non possono cederlo né darlo in gestione prima di 3 anni. Dopo tale periodo, la cessione può avvenire esclusivamente a favore dei soggetti aventi gli stessi requisiti. Colui che ha ottenuto in assegnazione un posteggio riservato, ai sensi della suddetta legge, non può ottenere altri posteggi riservati come socio di società. In caso di cessazione dell'attività, il posteggio non potrà essere ceduto, ma dovrà essere lasciato libero e verrà dunque assegnato dal comune tramite bando pubblico.
3. I soggetti di cui al comma 1 del presente articolo non possono essere titolari di più di un'autorizzazione e concessione di posteggio riservato nello stesso mercato o fiera. Per l'esercizio dell'attività, in caso di assenza del titolare, è ammessa la possibilità di sostituzione esclusivamente ad un collaboratore familiare in possesso dei requisiti morali e professionali ed alle condizioni di cui all'art. 7 comma 7 della legge. La sostituzione è consentita per un numero massimo di giornate non superiore ad un terzo del numero complessivo delle giornate di svolgimento della fiera in tre anni. Per le ulteriori giornate di assenza non può darsi luogo alla sostituzione; il titolare del posteggio riservato è considerato assente ed il posteggio è assegnato sulla base dei criteri previsti dal presente regolamento.

Articolo 15 - Norme generali per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche

1. Il commercio su aree pubbliche è soggetto ad autorizzazione o altro valido titolo che ne legittimi lo svolgimento. E' vietato esercitarlo senza essere in possesso dell'originale dell'atto autorizzato o che deve essere obbligatoriamente esibito a richiesta degli organi di vigilanza.
2. I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito o comunque non in concessione. E' vietato, salvo autorizzazione, conficcare nel suolo paletti o sostegni di ogni tipo, conficcare chiodi o ancorarsi alle piante.

3. L'attività di vendita deve comunque svolgersi nel rispetto degli orari stabiliti dal piano, ferma restando la potestà del sindaco di disporre diversamente.
4. Le tende di protezione al banco di vendita debbono essere collocate rispettando le limitazioni e le prescrizioni dettate nel Piano nelle apposite schede a condizione che le stesse non siano di impedimento o nocumento a terzi ed alla circolazione dei veicoli di emergenza.
5. Le aste verticali di sostegno alle tende di protezione al banco di vendita non devono essere collocate oltre la superficie assegnata. La merce appesa ad apposite strutture poste sotto le tende suindicate non devono essere collocate oltre la superficie assegnata.
6. E' vietato l'utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo l'uso di apparecchi atti a consentire l'ascolto di dischi, musicassette, C.D. e similari, sempre ché il volume sia minimo e tale da non recare disturbo agli stessi operatori collocati negli spazi limitrofi. E' vietato l'uso di generatori elettrici, salvo deroghe per i frequentatori giornalieri. E' altresì vietato richiamare l'attenzione dei passanti con urla o parlando ad alta voce per illustrare la merce.
7. E' consentito mantenere nel posteggio i propri veicoli, siano essi attrezzati o meno per l'attività di vendita, a condizione che sostino entro lo spazio destinato a posteggio.
8. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato o della fiera. In caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore, dei quali dovrà essere in ogni caso messa a conoscenza il personale addetto alla vigilanza (peggioramento della situazioni atmosferiche, gravi motivi familiari, grave ed improvviso malessere fisico) sarà considerato assente a tutti gli effetti.
9. Ai fini dell'assegnazione temporanea dei posteggi, l'operatore è considerato assente, e non può essere in ogni caso ammesso al posteggio per tale giornata, trascorso l'orario prefissato per l'inizio delle vendite.
10. Le merci poste in vendita devono essere esposte con apposite strutture ad un'altezza minima di cm 50 dal suolo, fanno eccezione le macchine agricole, gli animali vivi da cortile, le piante, i fiori e le ferramenta.
11. L'autorizzazione e la contestuale concessione del posteggio, ed ogni altro titolo o documento necessario all'esercizio dell'attività, dovrà essere esibito, a richiesta, al personale cui è affidata l'attività di controllo.
12. Tutti gli operatori titolari di concessione nel mercato, compresi i produttori, sono obbligati ad esporre in maniera chiara e ben visibile il prezzo sui prodotti posti in vendita.
13. E' fatto obbligo ai venditori su area pubblica concessionari e non di posteggio, salvo casi di forza maggiore, comprovate e comunicate al personale della vigilanza, di tenere il loro veicolo di trasporto all'interno dello spazio di vendita.
14. Ha coloro che non iniziano l'attività di vendita entro trenta minuti dall'inizio delle vendite, è fatto divieto di lasciare il proprio mezzo nel posteggio. Oltre la sanzione prevista, questo comporterà l'assenza per l'operatore e la rimozione dello stesso mezzo e/o struttura e attrezzature a spese dell'esercente.

15. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai precedenti commi da parte di qualsiasi operatore costituisce violazione alle limitazioni e divieti di cui all'art. 15 comma 3 della legge 10 del 4/2/2003.

Articolo 16 - Normativa igienico-sanitaria e sicurezza

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche è soggetto alle norme di carattere igienico- sanitario stabilite dalle leggi, dai regolamenti e dalle ordinanze vigenti in materia che si intendono integralmente richiamate. In particolare si determina che ai fini dell'applicazione dell'ordinanza sanitaria 3 aprile 2003 i mercati rionali, quelli settimanali, le fiere e le fiere promozionali unitamente ai posteggi fuori mercato sono considerati "mercati su strada" e quindi soggetti alle norme di cui all'art. 2, comma 1, della Ordinanza stessa. I mercati coperti sono classificati "mercati in sede propria" e quindi soggetti alle norme di cui all'articolo 2, commi 2 e 3 dell'ordinanza stessa.
2. In relazione all'art. 11, comma 5 della L. R. si determina in 25 il numero dei posteggi oltre i quali l'area pubblica è dotata di servizi igienico-sanitari. Tali servizi saranno determinati in misura di 1 ogni 50 posteggi

Articolo 17 - Vendita a mezzo di veicoli

1. E' consentito l'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari mediante l'uso di veicoli, se appositamente attrezzati ed in possesso delle caratteristiche stabilite dalla vigente legislazione.
2. E' altresì consentito il mantenimento del posteggio dei veicoli non attrezzati a condizione che non occupino spazi al di fuori di quelli espressamente assegnati e coincidenti con la superficie ed il dimensionamento del posteggio.
3. Qualora il titolare del posteggio disponga di un veicolo attrezzato come punto vendita e la superficie del posteggio concesso sia insufficiente per il veicolo tale superficie potrà essere ampliata, ove le condizioni del mercato lo consentano, fino alle dimensioni previste nel libretto di circolazione del veicolo stesso.

Articolo 18 – Limiti all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche in aree pubbliche demaniali non comunali

1. L'esercizio del commercio sulle aree pubbliche nelle aree demaniali non comunali è soggetto ad autorizzazione comunale, previo nulla osta da parte delle competenti autorità che stabiliscono modalità e condizioni per l'utilizzo delle aree predette.
2. Nel caso in cui l'area pubblica su cui insiste la concessione non sia di proprietà comunale, la durata della concessione sarà vincolata alla disponibilità dell'area da parte del Comune.

Articolo 19 – Decadenza dell'autorizzazione e dalla concessione

1. L'autorizzazione nonché l'eventuale concessione di posteggio nel mercato e nella fiera decadono nel caso in cui l'operatore non risulti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 della legge regionale 4/2/2003 n. 10.
2. L'autorizzazione e la concessione nel mercato decadono altresì nei casi in cui l'operatore:
 - a) non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, fatta salva la facoltà del comune di concedere una proroga, non superiore a sei mesi, per comprovata necessità;
 - b) non utilizzi il posteggio per periodi di tempo superiori complessivamente a quattro mesi in ciascun anno solare, ovvero superiori ad un terzo del periodo di operatività del mercato ove questo sia inferiore all'anno solare, fatti salvi i casi, qualora trattasi di ditta individuale, di sospensione dell'attività per malattia, servizio militare, gravidanza e puerperio certificata al comune entro dieci giorni dall'inizio del periodo cui si riferisce. In caso di gravidanza e puerperio, la decadenza dell'autorizzazione non opera qualora l'attività sia sospesa per un periodo massimo di quindici mesi. La decadenza non opera inoltre qualora l'attività sia sospesa per assistenza a figli minori con handicap gravi come previsto dall'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e dell'articolo 42 del decreto legislativo 26 Marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità a norma dell'articolo 15 della legge 8 Marzo 2000 n. 53).
 - c) non inoltri istanza di reintestazione entro il termine di cui all'articolo 9, comma 2 della legge.
3. L'autorizzazione e la concessione nella fiera decadono nel caso in cui l'operatore non utilizzi il posteggio per un numero di edizioni superiore ad un terzo di quelle previste in un triennio, fatti salvi i casi di sospensione dell'attività da parte di ditta individuale per malattia, servizio militare, gravidanza e puerperio, in conformità alle disposizioni di cui al comma 2, lettera b).
4. Nelle fiere di durata fino a due giorni è obbligatoria la presenza per l'intera manifestazione. Nelle fiere di durata superiore è da ritenersi assente l'operatore che utilizzi il posteggio per un periodo di tempo inferiore a due terzi della durata di ogni singola edizione della fiera.
5. Il comune, accertata la sussistenza delle motivazioni per la decadenza della concessione decennale e della relativa autorizzazione, procede a comunicare all'interessato l'avvio del procedimento assegnando allo stesso operatore 30 giorni di tempo per eventuali osservazioni e/o controdeduzioni. Al termine della procedura, il comune archivia la pratica o comunica la decadenza degli atti amministrativi oggetto del presente articolo.

Titolo 2 Mercati

Articolo 20 - Norme in materia di funzionamento dei mercati

1. Il mercato è gestito dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi di mercato salvo che non si proceda, ai sensi dell'art. 4, comma 5, della L.R. 10/2003, all'affidamento a soggetto esterno da individuarsi tra le associazioni di categoria dei commercianti su area pubblica o società di servizi. In tal caso, l'Amministrazione Comunale, può prevedere specifiche priorità per i consorzi di cui facciano parte operatori su area pubblica che esercitano l'attività sul mercato.
2. Entro il 31 Gennaio di ogni anno il comune, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, rende noto il calendario dei mercati anticipati, e delle aperture domenicali o festive nonché tutte le altre variazioni di orari riguardanti i mercati. Per i mercati fiere o fiere promozionali già istituiti che ricadono in giornate festive gli stessi vengono regolarmente svolti nelle giornate previste con esclusione di quelli ricadenti nei giorni festivi del 1° Gennaio, Pasqua, Lunedì dell'angelo, 25 e 26 dicembre. In questi casi il mercato, la fiera, o la fiera promozionale avrà luogo nella giornata feriale antecedente.

Articolo 21 - Criteri di assegnazione in concessione decennale dei posteggi

1. Il Comune in cui ha sede il mercato rilascia la concessione decennale del posteggio e la relativa autorizzazione tramite bando comunale da pubblicarsi sul BURT, con le procedure di cui all'art. 9 del presente regolamento
2. Prima della pubblicazione del Bando Comunale si dovrà procedere alla predisposizione di un bando riservato agli operatori del mercato, concessionari di posteggio, per le miglitorie sulla base dei criteri stabiliti all'art. 23 del presente regolamento.
3. Per i posteggi riservati a particolari categorie di operatori, saranno ritenute ammissibili solo le domande presentate da operatori che non siano concessionari, nel giorno della settimana per il quale il posteggio è messo a concorso, di altro posteggio nel territorio del comune.

Articolo 22 - Posteggi riservati ai produttori agricoli

1. Ai produttori agricoli è consentita, in virtù della stagionalità cui è soggetta la produzione agricola, l'assegnazione dei posteggi per una durata che, su richiesta dell'interessato, potrà essere:

- a) decennale, con validità estesa all'intero anno solare;
- b) decennale, ma con validità limitata ad uno o più periodi dell'anno, anche se frazionati, complessivamente non inferiori a 60 giorni e non superiori a 180.

Articolo 23 - Criteri di variazione per migliona e scambio di posteggi

1. L'ufficio o il soggetto incaricato segnala l'elenco dei posti liberi ai mercati, entro il 31/3, 30/6, 30/9 e 31/12, all'ufficio comunale interessato che provvede ad emettere i bandi per la migliona, di cui al successivo comma 2.
2. Entro il quindicesimo giorno successivo alle date riportate nel precedente comma 1° il Comune procederà all'emissione di un bando, riservato agli operatori del mercato concessionari di posteggio, per le miglione. Il bando sarà comunicato a tutti gli operatori.
3. Gli operatori interessati a cambiare il proprio posto dovranno presentare domanda scritta al Comune, entro il settimo giorno dalla emissione del bando.
4. I criteri per la migliona del posteggio sono i seguenti:
 - maggiore anzianità di presenza maturata, dal soggetto richiedente, con riferimento alla data di rilascio dell'autorizzazione e della contestuale concessione per quel mercato e posteggio;
 - anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente, rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel registro delle imprese come operatore su area pubblica. In caso di successione si tiene conte dell'iscrizione al registro imprese del de cuius.
 - ordine cronologico di presentazione delle domande, riferito alla data di spedizione della domanda.
5. Lo scambio di posteggio tra due operatori dello stesso settore può essere consentito, perché avvenga senza modifica degli spazi assegnati, previa apposita domanda da inviare, con firma congiunta, al comune che provvederà, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, tramite l'ufficio incaricato, all'annotazione della variazione del posteggio sull'autorizzazione.

Articolo 24 - Modalità di registrazione e calcolo del numero delle presenze

1. E' confermata la validità delle graduatorie esistenti alla data di entrata in vigore della Legge R 10/2004, tenuto conto dei successivi aggiornamenti.
2. L'operatore assegnatario del posteggio, nel giorno di svolgimento del mercato, è tenuto ad essere presente nel mercato al posteggio assegnato entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite. L'operatore

assegnatario può occupare il posteggio a partire da un ora prima dell'inizio dell'orario di vendita e deve lasciare libera l'area entro un'ora dal termine dell'orario di vendita.

3. L'operatore assegnatario del posteggio che, nel giorno di svolgimento del mercato, non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite è considerato assente.
4. Il Comune, per i mercati in cui ha istituito il servizio di rilevazione e registrazione delle presenze, provvederà a redigere la graduatoria delle presenze che ciascun operatore matura in quel mercato. Le graduatorie, con l'indicazione delle presenze, pubbliche e consultabili presso l'Ufficio di Polizia Municipale sono inviate alle associazioni di categoria rappresentative a livello provinciale.
5. Per quanto concerne i mercati in cui manca il servizio di rilevazione e registrazione delle presenze, ogni operatore ha l'onere di provare le presenze maturate nel mercato esibendo copia dei bollettini di pagamento C.O.S.A.P. dai quali risulti chiaramente il mercato, il numero di posteggio, gli estremi dell'autorizzazione alla quale le presenze dovranno essere riferite ed il giorno di svolgimento dell'attività di vendita che dovrà corrispondere con quello dell'avvenuto assolvimento degli oneri calcolati nel loro importo esatto.

Articolo 25 - Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati

1. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento del mercato non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede all'assegnazione del posteggio ad altro operatore.
2. L'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque in attesa di assegnazione è effettuata dal Comune, per la sola giornata di svolgimento del mercato, rispettando prioritariamente la destinazione merceologica ed adottando come criterio quello del più alto numero di presenze. A parità di anzianità di presenze nel mercato, il Comune tiene conto dell'anzianità complessiva maturata dall'operatore, anche in modo discontinuo, rispetto alla data di iscrizione nel registro delle imprese per l'attività di commercio su area pubblica. In caso di eredità, si considera l'iscrizione al Registro delle Imprese del deceduto.
3. L'assegnazione dei posteggi riservati ai portatori di handicap, riservati ai produttori agricoli e quelli riservati ai soggetti di cui alla legge regionale 27/1993, occasionalmente liberi o non assegnati, è effettuata dal Comune, prioritariamente, ai soggetti aventi gli stessi requisiti e comunque secondo le modalità di cui al comma 2.
4. L'assegnazione temporanea è effettuata per i posteggi su area scoperta ed è esclusa, di norma per i posteggi dotati di strutture, attrezzature, arredi o altro o su cui insistono chioschi e simili di proprietà del Concessionario o, per quelli non assegnati, di proprietà del Comune e per i mercati del Centro Storico soggetti a particolare tutela ambientale.

Articolo 26 – Decadenza autorizzazione e della relativa concessione decennale del posteggio

1. L'autorizzazione e la relativa concessione decadono nelle ipotesi di cui all'art.19 del presente regolamento.

Articolo 27 - Mercati straordinari

1. I mercati straordinari, in quanto edizioni aggiuntive del mercato tradizionale, sono programmati, di norma, entro il 31 gennaio di ogni anno e si svolgeranno con lo stesso organico del mercato ordinario, in relazione al giorno a cui si riferiscono, e senza la riassegnazione dei posteggi. Nei giorni festivi, è autorizzato alla vendita l'organico del mercato di un giorno della settimana che varia a rotazione ogni anno.
2. Le assenze degli operatori assegnatari nei mercati anticipati, posticipati o straordinari non sono conteggiate, ma sono conteggiate le presenze degli spuntisti.

Articolo 28 - Localizzazione, caratteristiche e orari, periodo di svolgimento e prescrizioni nei mercati

1. Per ogni mercato istituito nel territorio comunale, e compreso nel Piano per il Commercio su aree Pubbliche, di cui il presente regolamento è parte integrante e sostanziale, sono redatte apposite schede. Nelle stesse sono riportate la denominazione, l'ubicazione, la periodicità di svolgimento, l'organico, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi suddivisi per categorie di operatori, con la destinazione ed eventuale specializzazione merceologica, nonché le limitazioni i divieti, le prescrizioni, e le modalità da osservare nell'esercizio dell'attività, pena l'adozione delle sanzioni previste dalla normativa regionale vigente e dal presente Regolamento.
2. Per ogni mercato sono altresì riportati gli orari di vendita in vigore, ferma restando la possibilità di una loro modifica con provvedimento del sindaco.

Articolo 29 - Regolazione della circolazione pedonale e veicolare

1. L'area di svolgimento del mercato, individuata ai sensi del presente regolamento, viene interdetta, con apposita ordinanza sindacale emanata ai sensi del vigente C. d. S., alla circolazione veicolare con contestuale divieto di sosta con rimozione veicolare, in concomitanza con il giorno di svolgimento del mercato e per gli orari prestabiliti.
2. Di conseguenza l'area sarà accessibile, oltre ai mezzi con i quali gli operatori svolgono la loro attività, ai mezzi di soccorso, di polizia, mezzi autorizzati ed ai pedoni che usufruiranno degli spazi lasciati liberi per frequentare il mercato o per i loro spostamenti.

TITOLO 3 FIERE

Articolo 30 - Norme in materia di funzionamento delle fiere

1. La fiera è gestita dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi salvo che non si proceda all'affidamento a soggetto esterno in conformità a quanto stabilito dalla Legge Regionale 10/2003, art. 4, comma 5.
2. L'incaricato del Comune per il servizio alla Fiera dovrà provvedere ad annotare in apposito registro le presenze che l'operatore matura nella fiera.
3. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della fiera non sia presente nel posteggio, entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente.
4. In caso di fiere concomitanti, per oscillazione della ricorrenza, all'operatore è consentito, previa comunicazione al comune, presentarsi con copia conforme dell'atto di autorizzazione e concessione anziché titolo in originale.
5. Nel caso di svolgimento di una fiera, il comune ammette la partecipazione solo di operatori già in possesso dell'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche.
6. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata della fiera. In caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore (peggioramento della situazioni atmosferiche, grave ed improvviso malessere fisico, gravi cause familiari) sarà considerato assente a tutti gli effetti.
7. Non è ammessa nell'ambito delle fiere la vendita itinerante fatta eccezione la deroga per vendita palloncini e zucchero filato in occasione della fiera di San Romolo.

Articolo 31 - Criteri e modalità per il rilascio dell'autorizzazione e della concessione decennale dei posteggi nelle fiere

1. Il Comune in cui ha sede la Fiera rilascia l'autorizzazione e la concessione decennale del posteggio nella Fiera, sulla base di una graduatoria formulata, a seguito di pubblicazione del bando Comunale, da pubblicarsi sul BURT con le procedure di cui all'art. 9 del presente regolamento.
2. Prima della pubblicazione del Bando Comunale di cui all'art. precedente, successivo alla prima assegnazione dei posteggi, si dovrà procedere alla predisposizione di un bando riservato agli operatori della Fiera concessionari di posteggio per le miglitorie. I criteri da utilizzare per l'assegnazione delle miglitorie sono i medesimi previsti (art. 9 del presente regolamento) per l'assegnazione in concessione decennale dei posteggi. Il bando dovrà contenere le modalità per la presentazione delle domande di miglitoria.

Articolo 32 - Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati

1. L'operatore assegnatario che, nel giorno di svolgimento della fiera, non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede all'assegnazione del posteggio ad altro operatore.
2. L'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque in attesa di assegnazione è effettuata dal Comune, per la sola giornata di svolgimento della fiera, adottando come criterio di priorità il più alto numero di presenze effettive. A parità di anzianità di presenze il Comune tiene conto dell'anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, rispetto alla data di iscrizione nel registro delle imprese per l'attività di commercio su aree pubbliche. In caso di successione, si tiene conto della data di iscrizione al Registro delle Imprese del deceduto.
3. L'assegnazione dei posteggi riservati ai portatori di handicap, ai produttori agricoli ed ai soggetti di cui alla legge regionale 27/1993, occasionalmente liberi o non assegnati, è effettuata dal comune prioritariamente ai soggetti aventi gli stessi requisiti e comunque secondo le modalità di cui al comma 2.

Articolo 33 – Calcolo delle presenze

1. Ai fini del calcolo delle presenze nella fiera valgono esclusivamente le presenze effettive, quelle cioè, in cui l'operatore ha effettivamente svolto l'attività di vendita nella fiera. Nelle fiere di durata fino a due giorni è obbligatoria la presenza dell'operatore per l'intera manifestazione, nelle fiere di durata superiore ai due giorni è da ritenersi presente l'operatore che utilizza il posteggio per un periodo di tempo non inferiore a due terzi della durata di ogni singola edizione della fiera.
2. L'operatore ha effettivamente svolto l'attività di vendita se esercita, nei singoli giorni di fiera, l'attività per un periodo di tempo non inferiore ai due terzi dell'orario di vendita previsto per ciascun giorno della manifestazione.
3. Per ogni edizione della fiera potrà essere riconosciuta a ciascun operatore, sia ditta individuale che società, soltanto una presenza effettiva.

Articolo 34 – Decadenza dell'autorizzazione e della concessione decennale di posteggio

1. L'autorizzazione e la concessione decennale di posteggio decadono nelle ipotesi di cui all'art. 19 del presente regolamento

Articolo 35 – Denominazione, localizzazione, caratteristiche, periodo di svolgimento, specializzazioni merceologiche e orari.

1. Per ogni fiera istituita nel territorio comunale, e compresa nel Piano per il Commercio su aree Pubbliche, di cui il presente regolamento è parte integrante e sostanziale, sono redatte apposite schede. Nelle stesse sono riportate la denominazione, l'ubicazione, la periodicità di svolgimento, l'organico, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi suddivisi per categorie di operatori, con la destinazione ed eventuale specializzazione merceologica, nonché le limitazioni i divieti, le prescrizioni, e le modalità da osservare nell'esercizio dell'attività, pena l'adozione delle sanzioni previste dalla normativa regionale vigente e dal presente Regolamento.
2. Per ogni fiera sono altresì riportati gli orari di vendita in vigore, ferma restando la possibilità di una loro modifica con provvedimento del sindaco.

Articolo 36 – Regolazione della circolazione pedonale e veicolare

1. L'area di svolgimento della fiera, individuata ai sensi del presente regolamento, viene interdetta, con apposita ordinanza sindacale emanata ai sensi del vigente C. d. S., alla circolazione veicolare con contestuale divieto di sosta con rimozione veicolare, in concomitanza con il giorno di svolgimento della fiera e per gli orari prestabiliti.
2. Di conseguenza, l'area sarà accessibile, oltre ai mezzi con i quali gli operatori svolgono la loro attività, ai mezzi di soccorso, di polizia, mezzi autorizzati ed ai pedoni che usufruiranno degli spazi lasciati liberi per frequentare la fiera o per i loro spostamenti.

TITOLO 4 FIERE PROMOZIONALI

Articolo 37 – Norme in materia di funzionamento delle Fiere promozionali

1. Alle fiere promozionali partecipano gli operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche e possono partecipare anche i soggetti iscritti nel registro delle imprese, purché non superino la misura massima del 50 per cento dei posteggi da assegnare.
2. Per esigenze eccezionali il Comune ha la facoltà di indire Fiere promozionali, anche indipendentemente dall'aggiornamento del piano, previo confronto con le associazioni dei consumatori e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative. Sarà comunque obbligatorio, nel caso in cui la fiera divenga ricorrente, provvedere all'aggiornamento del piano.

3. La fiera promozionale è gestita dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi salvo che non si proceda ad affidare la gestione dell'intera manifestazione a soggetti esterni, quali consorzi, cooperative di operatori, associazioni di categoria o singoli operatori. In tal caso, possono prevedersi specifiche priorità per i consorzi cui facciano parte operatori su area pubblica che esercitano l'attività sulla fiera oggetto dell'affidamento in gestione.
4. Le fiere promozionali possono essere riservate ai piccoli imprenditori agricoli e agli artigiani nonché ai produttori agricoli non professionali, secondo modalità e criteri stabiliti dal comune, nel rispetto delle norme igienico sanitarie e delle norme che disciplinano la somministrazione degli alimenti.

Articolo 38 - Criteri e modalità per l'assegnazione dei posteggi

1. Il Comune in cui ha sede la Fiera, ai sensi dell'art.2 comma 10 L. R. 10/2003, rilascia la concessione temporanea di posteggio della Fiera, sulla base di una graduatoria formulata, a seguito di pubblicazione del bando Comunale, tenendo conto delle seguenti priorità:
 - A) Per i soggetti già autorizzati al commercio su aree pubbliche.
 - Maggiore numero di presenze effettive maturate nelle precedenti edizioni della fiera;
 - Anzianità complessivamente maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel registro delle Imprese come operatore su aree pubbliche. In caso di successione si fa riferimento alla data di iscrizione del dante causa;
 - Ordine cronologico di presentazione delle domande, riferito alla data di spedizione della raccomandata.
 - B) Per i soggetti iscritti nel registro imprese.
 - Maggiore numero di presenze effettive maturate nelle precedenti edizioni della fiera;
 - Anzianità complessivamente maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel registro delle Imprese. In caso di successione si fa riferimento alla data di iscrizione del dante causa;
 - Ordine cronologico di presentazione delle domande, riferito alla data di spedizione della raccomandata.
 - C) Per gli imprenditori agricoli che partecipano all'assegnazione dei posteggi loro riservati.
 - Maggiore numero di presenze effettive maturate nelle precedenti edizioni della fiera;
 - Anzianità complessivamente maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel registro delle Imprese quale imprenditore Agricolo;

- Ordine cronologico di presentazione delle domande, riferito alla data di spedizione della raccomandata.
2. I bandi di cui al comma 1, redatti secondo quanto prescritto all'art. 9 del presente regolamento, devono essere pubblicati all'albo del Comune e comunicati alle Associazioni di Categoria interessate almeno 30 giorni prima dello svolgimento della Fiera. I suddetti termini possono essere ridotti nel caso di esigenze improvvise ed eccezionali riconosciute e motivate dagli organi dell'amministrazione.
 3. Oltre a quanto previsto dal comma 2, dovranno essere indicati i criteri per la presentazione di eventuali osservazioni da parte degli operatori interessati.
 4. Qualora l'intera gestione della fiera promozionale -compreso il ricevimento e selezione delle domande- sia affidata a terzi, i bandi devono contenere l'esatta indicazione del soggetto affidatario cui gli operatori debbono riferirsi. Tale soggetto, che assume la figura di soggetto incaricato di pubblico servizio, deve presentare al comune, entro il termine perentorio di dieci giorni prima dello svolgimento della fiera promozionale, la graduatoria degli operatori suddivisi per categoria. Tale graduatoria dovrà essere formulata secondo i criteri di cui al comma 1 e formulata con tutte le generalità degli operatori necessarie per consentire i debiti accertamenti ed il rilascio delle autorizzazioni.

Articolo 39 – Calcolo delle presenze e modalità di utilizzo dei posteggi

1. La presenza effettiva in una fiera promozionale potrà essere computata solo a condizione che l'operatore abbia effettivamente esercitato l'attività, nella fiera stessa, per tutta la sua durata o per un giorno intero di quelli in cui essa si articola. Per ogni edizione della fiera promozionale, ad ogni operatore, non può riconoscersi più di una presenza effettiva.
2. Nel caso di fiere "tematiche" cioè limitate a determinate specializzazioni merceologiche e/o produttive, non sarà riconosciuta la presenza effettiva ove l'operatore ponga in vendita generi merceologici non ammessi o non idonei al fine del successo ed attrattiva della manifestazione. Tali rilievi devono essere contestati all'operatore interessato dal comune o dal soggetto affidatario della gestione. In caso di recidiva, si potrà procedere all'esclusione dell'operatore dalle successive edizioni della stessa manifestazione o da analoghe fiere promozionali.

Articolo 40 - Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati

1. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della Fiera non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede all'assegnazione del posteggio ad altro operatore.

2. L'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque in attesa di assegnazione è effettuata dal Comune, per la sola giornata di svolgimento della Fiera, adottando come criteri di priorità i medesimi criteri previsti all'art. 38 del presente regolamento per l'assegnazione dei posteggi in concessione temporanea.
3. L'assegnazione dei posteggi riservati ai portatori di handicap, ai soggetti di cui alla legge regionale 27/1993 ed ai produttori agricoli, occasionalmente liberi o non assegnati, è effettuata dal Comune prioritariamente a soggetti aventi gli stessi requisiti e secondo le modalità di cui al comma 2 del presente articolo.

Articolo 41 - Localizzazione, caratteristiche, orari, date e giorni di svolgimento, e specializzazioni merceologiche delle Fiere Promozionali

1. Per ogni fiera promozionale istituita nel territorio comunale, e compresa nel Piano per il Commercio su aree Pubbliche, di cui il presente regolamento è parte integrante e sostanziale, sono redatte apposite schede. Nelle stesse sono riportate, per ogni fiera promozionale, la denominazione, l'ubicazione, la periodicità di svolgimento, l'organico, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi suddivisi per categorie di operatori, con la destinazione ed eventuale specializzazione merceologica, nonché le limitazioni, i divieti, le prescrizioni, e le modalità da osservare nell'esercizio dell'attività, pena l'adozione delle sanzioni previste dalla normativa regionale vigente e dal presente Regolamento.
2. Per ogni fiera promozionale sono altresì riportati gli orari di vendita in vigore, ferma restando la possibilità di una loro modifica con provvedimento del sindaco

Articolo 42 - Regolazione della circolazione pedonale e veicolare

1. L'area di svolgimento della fiera promozionale, individuata ai sensi del presente regolamento, viene interdetta, con apposita ordinanza sindacale emanata ai sensi del vigente C. d. S., alla circolazione veicolare con contestuale divieto di sosta con rimozione veicolare, in concomitanza con il giorno di svolgimento della fiera promozionale e per gli orari prestabiliti.
2. Di conseguenza l'area sarà accessibile, oltre ai mezzi con i quali gli operatori svolgono la loro attività, ai mezzi di soccorso, di polizia, mezzi autorizzati ed ai pedoni che usufruiranno degli spazi lasciati liberi per frequentare la fiera promozionale o per i loro spostamenti.

Titolo 5

Posteggi fuori mercato

Articolo 43 - Esercizio dell'attività nei Posteggi Fuori Mercato

1. L'esercizio dell'attività di vendita deve essere svolta nel rispetto degli orari indicati nelle relative schede, in particolare, il posteggio potrà essere occupato un'ora prima dell'orario di inizio delle vendite e dovrà essere lasciato libero e sgombro da mezzi e nettezza entro un'ora dall'orario fissato per la fine delle vendite.
2. L'inosservanza dei limiti di cui al comma precedente costituisce violazione del presente regolamento soggetto alle sanzioni previste.

Articolo 44 - Criteri di assegnazione in concessione decennale dei posteggi

1. I posteggi fuori mercato sono individuati in concomitanza con l'approvazione dei Piani Comunali per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, fatte salve le generali esigenze di traffico, viabilità, urbanistica.
 2. Il Comune in cui ha sede il posteggio, rilascia la concessione decennale del posteggio e la relativa autorizzazione tramite bando comunale di concorso.
 3. Ai bandi di cui al comma 2 viene data idonea pubblicità mediante affissione all'albo pretorio del comune, nonché invio alle associazioni di categoria interessate almeno 30 giorni prima della data stabilita per l'inizio della presentazione della domande.
 4. L'assegnazione avviene nel rispetto dei seguenti criteri di priorità:
 - maggiore anzianità di frequenza del posteggio;
 - anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel registro delle imprese quale operatore su area pubblica;
 - Ordine cronologico di presentazione delle domande riferito alla data di spedizione della raccomandata.
 5. Qualora si tratti di posteggi di nuova istituzione non si terrà conto del criterio relativo all'anzianità di frequenza del posteggio.
 6. Precedentemente all'inizio della procedura concorsuale è facoltà del comune, tramite avviso pubblico da pubblicare all'albo pretorio del comune, concedere agli operatori su area pubblica, già titolari di un posteggio fuori mercato all'interno del territorio comunale, la possibilità di richiedere l'assegnazione di uno dei suddetti nuovi posteggi, previa rinuncia a quello già in concessione.
- In tal caso saranno utilizzati i seguenti criteri di priorità:
- maggiore anzianità di concessione dell'attuale posteggio cui s'intende rinunciare (riferita esclusivamente al richiedente o al dante causa nelle ipotesi di successione);

- anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel registro delle imprese quale operatore su area pubblica;
- Ordine cronologico di presentazione delle domande riferito alla data di spedizione della raccomandata.

Articolo 45 - Criteri di assegnazione giornaliera dei posteggi

1. L'operatore concessionario che, nel giorno di svolgimento dell'attività, non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede all'assegnazione del posteggio ad altro operatore oppure, ove non sia predisposto un servizio di rilevazione della presenze, è consentito ad altro operatore su area pubblica l'esercizio del commercio .
2. L'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque in attesa di assegnazione, o l'occupazione dei medesimi, è effettuata per la sola giornata di svolgimento dell'attività, adottando come criterio di priorità il più alto numero di presenze su quello specifico posteggio. A parità di anzianità di presenze, il Comune, tiene conto dell'anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, rispetto alla data di iscrizione nel registro delle imprese per l'attività di commercio su aree pubbliche. In caso di eredità, si considera l'Iscrizione al Registro delle Imprese del deceduto.
3. E' esclusa la possibilità di occupazione giornaliera dei posteggi ove insistano strutture, attrezzature o arredi di proprietà degli operatori concessionari dei posteggi e legittimamente autorizzate alla permanenza al suolo pubblico anche negli orari in cui non viene esercitata l'attività di vendita (es. chioschi).

Articolo 46 - Decadenza della concessione decennale del posteggio

1. L'autorizzazione e la concessione decennale decadono nel caso in cui l'operatore non utilizzi il posteggio assegnato per periodi di tempo superiori complessivamente a quattro mesi in ciascun anno solare, ovvero superiore ad un terzo del periodo di operatività del posteggio ove questo sia inferiore all'anno solare, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare ai sensi dell'art.14 L. R. 10/2003.

Articolo 47 - Localizzazione, caratteristiche e orari dei Posteggi Fuori Mercato

1. Per i posteggi fuori mercato istituiti nel territorio comunale, e compresi nel Piano per il Commercio su aree Pubbliche, di cui il presente regolamento è parte integrante e sostanziale, sono redatte apposite schede. Nelle stesse sono riportate, per ogni posteggio, l'ubicazione, la periodicità di svolgimento, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi, con la destinazione ed eventuale specializzazione merceologica, nonché le limitazioni, i divieti,

le prescrizioni, e le modalità da osservare nell'esercizio dell'attività, pena l'adozione delle sanzioni previste dalla normativa regionale vigente e dal presente Regolamento.

2. Per ogni posteggio fuori mercato sono altresì riportati gli orari di vendita in vigore, ferma restando la possibilità di una loro modifica con provvedimento del sindaco.

Articolo 48 - Regolazione della circolazione pedonale e veicolare

1. L'area di svolgimento dell'attività, individuata ai sensi del presente regolamento, viene interdetta con apposita ordinanza sindacale, emanata ai sensi del vigente C. d. S., alla circolazione veicolare con contestuale divieto di sosta con rimozione veicolare, in concomitanza con il giorno di svolgimento dell'attività di vendita e per gli orari prestabiliti.
2. Di conseguenza l'area sarà accessibile, oltre ai mezzi con i quali gli operatori svolgono la loro attività, ai mezzi di soccorso, di polizia, mezzi autorizzati ed ai pedoni che usufruiranno degli spazi lasciati liberi per frequentare l'area o per i loro spostamenti.

TITOLO 6 COMMERCIO ITINERANTE

Articolo 49 - Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante

1. L'esercizio del commercio in forma itinerante può essere svolto con l'esposizione della merce esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa.
2. L'esercizio del commercio itinerante è consentito a condizioni che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale.
3. E' consentito all'operatore itinerante di fermarsi a richiesta del cliente e sostare sull'area pubblica il tempo necessario per servirlo. E' comunque vietata la vendita con l'uso di bancarelle e/o l'esposizione della merce esternamente al mezzo.
4. L'operatore non può sostare nel medesimo posto per più di 60 minuti con spostamenti non inferiori a 300 m.
5. E' fatto divieto di esercitare il commercio itinerante in concomitanza con lo svolgimento dei mercati, fiere, fiere promozionali e nelle aree urbane adiacenti a quelle dove si svolge il mercato o la fiera, intendendosi con aree adiacenti quelle poste ad una distanza inferiore a 500 m.

Articolo 50 - Zone vietate

1. Il commercio in forma itinerante può essere effettuato ovunque nel territorio comunale ad eccezione delle seguenti località:
 - Centro storico del capoluogo;
 - davanti a chiese e/o aree cimiteriali;
 - davanti a scuole e/o edifici pubblici;
 - in concomitanza dei mercati e delle fiere, nei centri abitati in cui si svolgono i mercati o le fiere.
2. Il commercio itinerante è altresì vietato entro il seguente perimetro: via Giovanni Duprè, via P. Conti, via Andrea Costa, via dei Ceanzi, via Fossataccio Zolini, via Francesco Ferrucci, via Peramonda, piazza Mons. Alvaro Ferri, via Corsica, via del Pelagaccio, via Doccia, via Frà Giovanni da Fiesole detto il Beato Angelico, via Santo Ansano, via Fiesolana, via Giovanni Duprè.
3. Il commercio in forma itinerante è altresì vietato qualora l'Amministrazione comunale, ai sensi della Legge Regionale 10/2003, ravvisi incompatibilità tra l'esercizio del commercio in forma itinerante e l'erogazione di servizi di interesse pubblico.
Le suddette aree sono altresì vietate alla vendita in forma itinerante da parte dei produttori agricoli.

Articolo 51 - Rappresentazione cartografica

1. Presso la Polizia Municipale è tenuta a disposizione degli interessati una mappa del territorio comunale nella quale sono evidenziate le zone vietate al commercio itinerante.

Articolo 52 - Determinazione degli orari

1. Ai sensi delle norme vigenti l'orario di vendita per l'esercizio del commercio in forma itinerante, è stabilito dalle ore 8,00 alle ore 19.30 (le 20,00 dal 1° maggio al 30 settembre) dei giorni feriali, quindi con esclusione dei giorni festivi.
2. Resta ferma la possibilità di una sua revisione o modifica con provvedimento del Sindaco con facoltà di armonizzare detti orari con quelli delle attività commerciali sulle aree private in sede fissa.

Titolo 7 Norme transitorie e finali

Articolo 53 - Variazione dimensionamento e localizzazione posteggi

1. Le variazioni temporanee del dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi e della loro localizzazione, semprechè disposte per motivi

di interesse pubblico, per comprovata necessità o cause di forza maggiore, non danno luogo a modifiche del presente regolamento.

2. Per motivi di ordine e sicurezza pubblica, nonché di tutela del patrimonio storico, artistico ed ambientale, è facoltà della giunta comunale di provvedere, con propria delibera, a modificare le prescrizioni del presente regolamento e/o del vigente piano.

Articolo 54 - Validità delle presenze

1. Sono confermate le graduatorie esistenti alla data di entrata in vigore della L. R. n. 10/2003 tenuto conto dei successivi aggiornamenti.
2. Ai fini della validità della partecipazione alla spunta per l'assegnazione giornaliera dei posteggi vacanti, è necessaria la presenza del titolare dell'impresa individuale o, nel caso di società, del suo legale rappresentante o di uno dei soci. In entrambi i casi, in sostituzione dei soggetti di cui al presente comma, è consentita esclusivamente la presenza dei dipendenti e dei collaboratori familiari (art. 230 bis del C. C.).

Articolo 55 - Attività stagionali

1. Si considerano attività stagionali quelle che si svolgono per un periodo di tempo, anche se frazionato, non inferiore a 60 giorni e non superiore a 180 giorni per ogni anno solare e che sono riferite alla commercializzazione di particolari prodotti stagionali o che interessano periodi particolari legati a flussi turistici stagionali.
2. La concessione può essere rilasciata per i periodi interessati, secondo le richieste degli operatori e compatibilmente con quanto previsto dalle disposizioni comunali in materia.
3. I posteggi dovranno essere comunque previsti nei piani per il commercio su aree pubbliche che verranno approvati dal consiglio Comunale.

Articolo 56 - Tariffe per la concessione del suolo pubblico

1. Le tariffe per la concessione del suolo pubblico sono determinate sulla base delle disposizioni legislative e regolamenti vigenti.

Articolo 57 - Sanzioni

1. Chiunque eserciti il commercio in aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o concessione di posteggio è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2500,00 ad euro 15000,00 e con la confisca delle attrezzature e della merce.
2. In caso di assenza del titolare, l'esercizio del commercio su aree pubbliche senza la qualifica di dipendente o collaboratore familiare o senza il possesso dei requisiti previsti dall'art. 5 della L. R. 10/2003, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250,00 ad euro 1500,00. Tale sanzione è irrogata al titolare dell'autorizzazione.

3. Chiunque violi le limitazioni ed i divieti stabiliti dal comune per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250,00 ad euro 1500,00.
4. In caso di particolare gravità o di recidiva, può essere disposta, quale misura interdittiva, la sospensione dell'attività di vendita per un periodo da dieci a venti giorni di attività. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un periodo di dodici mesi; la recidiva non opera se è stato provveduto al pagamento in misura ridotta. Ai fini della valutazione della recidiva, hanno rilievo le violazioni compiute nel territorio della regione Toscana.
5. Nel caso in cui l'operatore, nel periodo di cinque anni a decorrere dalla prima infrazione, incorra nella stessa infrazione per la terza volta, può essere disposta la revoca dell'autorizzazione.
6. Per quanto le procedure relative all'accertamento ed all'irrogazione, si applicano le disposizioni contenute nella legge regionale 28 Dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative) e successive modificazioni.

Articolo 58 – Disposizioni transitorie e finali

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni comunali in materia.